

barda e veneta e nei casi di dimostrazione del possesso di un titolo nobiliare, se intervenne una sovrana risoluzione di conferma di nobiltà senza che quella enunci il titolo che si rivendica per possesso, tale atto sovrano forma prescrizione per l'uso posteriore del titolo stesso.

64. Le persone decorate di ordini equestri non possono usare il titolo di Cavaliere senza unirvi l'indicazione dell'ordine del quale sono fregiati.

65. Nelle provincie napoletane, nei casi di refuta di titoli nobiliari, se fra il refutante ed il refutatorio vi sono persone intermedie, eventualmente chiamate alla successione del titolo da refutarsi, occorre il loro singolo consentimento. Se poi, fra le medesime, si trovano minori, è necessario aspettare che raggiungano la maggiore età.

66. Fra le città delle provincie napoletane che godevano dei privilegi di « piazza chiusa » si devono inscrivere Amantea e Aversa.

67. Fra le città delle provincie napoletane che godevano dei privilegi di « vera separazione » si deve inscrivere Cotrone.

68. Nel Consiglio nobile di Cesena esisteva il diritto di successione, negli agnati prossimiori, ai posti di Consiglieri morti senza discendenza mascolina.

69. Nell'isola di Sardegna e per i feudi impropri, il diritto di primogenitura si trasfondeva nella linea dell'investito; cosicchè deve prima esaurirsi interamente la linea investita, anche colla vocazione delle femmine, in precedenza di maschi di linee più remote.

70. L'autorizzazione ad usare una marca depositata di fabbrica, nella quale sia figurato uno stemma, non comprende quella di servirsi dello stemma come insegna gentilizia.

71. Gli effetti nobiliari derivati dalle disposizioni del Regio Dispaccio 20 gennaio 1756 del Re delle Due Sicilie riguardano i soli discendenti e non i collateralmente di chi aveva raggiunto i gradi maggiori della milizia, della toga e del governo.

72. La disponibilità dei feudi e titoli siciliani, colla formola « quos volueris » è cessata sia coi Reali Rescritti 24 settembre 1827, 3 giugno 1837, 7 ottobre 1837, 26 gennaio 1839; sia più, colla promulgazione dello Statuto fondamentale del Regno.